

Regolamento congressuale per il VII Congresso Nazionale

REGOLAMENTO CONGRESSUALE PER IL VII CONGRESSO NAZIONALE

TITOLO PRIMO NORME GENERALI

Capitolo I Articolazione fasi congressuali

ART. 1

Il VII Congresso Nazionale del SIULP, si articola nelle seguenti fasi:

- a) assemblee congressuali di base nei posti di lavoro
- b) Congresso Provinciale
- c) Congresso Regionale
- d) Congresso Nazionale.

ART. 2

Il Consiglio Generale del SIULP fissa le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi ai vari livelli con le seguenti scadenze:

- c) Congressi Provinciali e Regionali entro il 15 novembre 2011
- d) Congresso Nazionale entro il 15 dicembre 2011

Gli atti congressuali e i verbali di elezione dei delegati, pena l'esclusione dal Congresso, devono pervenire entro il 20 novembre 2011.

Il Direttivo Regionale e Provinciale delibera in analogia per il proprio Congresso.

Con votazione a parte approva le eventuali proposte di modifiche statutarie, quelle alle tesi congressuali e al Regolamento dei Probiviri deliberate dal Consiglio Generale Nazionale.

ART. 3

I delegati al Congresso Nazionale sono eletti tassativamente sulla base degli iscritti risultanti dai tabulati del mese di gennaio 2011.

Per i Congressi Provinciali e Regionali i delegati sono determinati sulla base dell'ultimo tabulato precedente alla celebrazione degli stessi.

Tutti gli iscritti **risultanti dal tabulato del mese precedente a quello in cui si celebra il congresso**, possono essere eletti nei vari organismi anche se non delegati.

ART. 4

I delegati impossibilitati a presenziare al Congresso trasferiscono il proprio mandato ad altro delegato su convalida della Commissione verifica poteri in sede congressuale.

In sede di svolgimento del Congresso i delegati impossibilitati a partecipare alla votazione possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato.

Nessun delegato può cumulare più di due deleghe compresa la propria.

ART. 5

È obbligatoria la discussione, sui singoli posti di lavoro, delle bozze relative alle tesi congressuali, allo statuto e al regolamento dei probiviri con effettiva partecipazione al dibattito degli iscritti.

Il verbale dovrà in particolare riportare espressamente la discussione sulle bozze relative alle tesi, allo statuto e al regolamento dei probiviri, le mozioni eventualmente avanzate, le posizioni rappresentate e sostenute.

In caso di eventuale "accorpamento" di posti di lavoro a fini di elezione dei delegati di base, vanno considerati esclusivamente i criteri di affinità degli uffici interessati.

Le modalità relative alla partecipazione dei delegati in proporzione al numero degli iscritti, tenuto conto delle specialità, sono fissate dai Direttivi/Consigli Provinciali e Regionali per i Congressi di loro competenza.

Per il Congresso Nazionale il rapporto è fissato in 1 delegato ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50. Per le province con frazioni inferiori ai 50 iscritti, il Segretario Provinciale eletto parteciperà ai lavori del Congresso Nazionale senza diritto di voto.

Capitolo II

Elezione dei delegati al Congresso - Elezione del Consiglio Generale - Elezione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti - Elezione del Collegio dei Proviviri. Modalità elettive

ART. 6

L'elezione avviene:

- a) su lista unica bloccata su un numero pari ai componenti da eleggere, a condizione che non venga presentata altra lista;
- b) su più liste con un numero massimo dei candidati per lista uguale ai posti da coprire; in questo caso il metodo di calcolo è il proporzionale fisso;
- c) su lista unitaria, con il maggioramento di $\frac{1}{3}$ in rapporto ai posti da coprire, salvo che non venga presentata altra lista. Risulteranno in questo caso eletti i candidati che riporteranno più voti di preferenza.
- d) nel caso previsto dal punto c), e comunque quando si presentano più liste, è obbligatoria la votazione a scrutinio segreto.

È ammessa la presentazione delle liste esclusivamente:

- a) per l'elezione del Consiglio Generale;
- b) per l'elezione del Consiglio o del Direttivo Provinciale e Regionale;
- c) per l'elezione del Segretario Generale Nazionale, Regionale e Provinciale;
- d) per l'elezione dei delegati alle Assemblee congressuali di base, al Congresso Provinciale, Regionale e Nazionale nonché, per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Proviviri.

ART. 7

Le liste dei candidati, per essere valide, devono essere presentate da almeno il 10% degli aventi diritto al voto per i livelli provinciali, regionali, nazionali.

Da almeno il 20% per le assemblee congressuali di base sul posto di lavoro.

Ogni delegato può sottoscrivere solo una lista, in caso di sottoscrizione di più liste sono nulle tutte le sottoscrizioni.

I sottoscrittori di una lista non possono candidarsi in una lista diversa.

Ogni candidato potrà far parte di una sola lista.

Nel caso di presentazione di più liste, il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al numero degli eleggibili.

Ogni lista può chiedere il solo voto di lista indicando preventivamente quale sarà l'ordine degli eventuali eletti.

Nel caso di lista unitaria maggiorata di un terzo in rapporto ai posti da coprire, si possono esprimere preferenze fino a tre settimi degli eleggibili

La scheda è nulla se si indicano candidati di liste diverse.

A parità di preferenze è eletto il delegato **iscritto da maggior tempo al SIULP e, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano d'età.**

TITOLO II

VII CONGRESSO

Capitolo I

Norme generali per lo svolgimento dei congressi

ART. 8

Partecipano ai Congressi con diritto di voto e di parola, i delegati eletti nei vari Congressi di livello inferiore, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Partecipano, con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti delle Segreterie, dei Collegi dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Proviviri.

Capitolo II

Commissioni del Congresso

ART. 9

I Congressi eleggono, in apertura dei lavori:

- a) la Presidenza

- b) la Commissione verifica poteri
- c) la Commissione statuto
- d) la Commissione elettorale
- e) la Commissione mozioni.

ART. 10

Le Commissioni verifica poteri sono così composte:
assemblee congressuali 2 componenti, eletti dall'assemblea congressuale di base tra gli aventi diritto al voto sul posto di lavoro;

- congresso provinciale 2 delegati
- congresso regionale 2 delegati
- congresso nazionale 5 delegati

e hanno il compito di:

- a) esaminare e convalidare le deleghe
- b) autorizzare il trasferimento di deleghe.

ART. 11

Le Commissioni per lo statuto sono composte da 3 membri e hanno il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifiche statutarie.

Le commissioni raccolgono tutte le proposte e unificano quelle di contenuto analogo.

ART. 12

Le Commissioni elettorali sono così composte:

- assemblee congressuali 2 delegati;
- congressi provinciali 2 delegati;
- congressi regionali 2 delegati;
- congresso nazionale 5 delegati.

Essi hanno il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.

Altresì hanno il compito di esaminare e decidere su tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione degli organi statutari.

Esse effettuano le operazioni di scrutinio nelle elezioni e nelle votazioni a scrutinio segreto e di conteggio dei voti in quelle per alzata di delega o per appello nominale.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avvengono alla presenza dei delegati.

L'appartenenza alle Commissioni elettorali è incompatibile con la candidatura a cariche elettive congressuali.

ART. 13

Le Commissioni mozioni sono composte da:

- assemblee congressuali 2 delegati;
- congressi provinciali 2 delegati;
- congressi regionali 2 delegati;
- congresso nazionale 5 delegati.

Hanno il compito di predisporre e coordinare i documenti finali, sulla base delle tesi congressuali e delle mozioni prodotte dai Congressi di livello inferiore.

TITOLO III

Capitolo I Svolgimento dei lavori congressuali

ART. 14

a) I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito devono presentare la richiesta scritta servendosi dell'apposito modulo.

b) I congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

c) Coloro che chiedono di parlare per presentare una mozione d'ordine ne hanno diritto al termine dell'intervento che in quel momento si sta svolgendo.

d) Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola un congressista che parla a favore e uno che parla contro.

e) La durata dell'intervento del congressista non può superare i 10 minuti. Gli interventi possono essere anche consegnati in forma scritta alla Presidenza.

- f) Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 minuti.
 - g) Gli interventi sulle mozioni d'ordine, limitati ad un congressista che parla a favore e a uno che parla contro, non possono superare i 3 minuti.
 - h) Il congressista che al momento dell'intervento non è presente in sala, viene posto in coda all'ordine degli interventi.
- La presidenza del Congresso conclude i propri lavori con la convocazione del Consiglio Generale o del Direttivo che riunito dal membro più anziano di età, procederà alla elezione della nuova presidenza.

ART. 15

Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di delega
- b) a scrutinio segreto.

La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere sostenuta da almeno 1/3 dei delegati.

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 minuti.

ART. 16

In tutte le votazioni ogni delegato vota secondo le deleghe rappresentate.

Le deleghe hanno valore solo per le elezioni nei congressi.

In tutte le altre votazioni negli organismi sia per le elezioni che per le mozioni le deleghe non sono ammesse.

TITOLO IV CONGRESSI DI BASE

Capitolo I Congressi di base sui posti di lavoro

ART. 17

Le assemblee congressuali di base devono essere convocate, previa adeguata preparazione, al fine di stimolare la partecipazione più ampia di tutti i lavoratori della Polizia.

La convocazione delle assemblee congressuali di base deve essere pubblicizzata con apposita affissione in bacheca sindacale almeno 5 giorni prima della data fissata per il congresso utilizzando le ore retribuite per le assemblee come stabilito dalla legge 121/81.

Il congresso della sezione sindacale è composto dall'assemblea generale degli iscritti.

Possono partecipare anche i non iscritti con solo diritto di parola.

ART. 18

L'elettorato attivo e passivo appartiene solo agli iscritti al SIULP.

Possono votare ed essere candidati coloro che risultano iscritti nell'ultimo tabulato precedente all'elezione redatto dall'Amministrazione e sono in regola con il pagamento dei contributi associativi.

ART. 19

A conclusione dei lavori l'assemblea congressuale di base procede:

- a) alla votazione per approvare la bozza delle tesi, dello statuto e del regolamento dei probiviri o mozioni congressuali ed eventuali documenti;
- b) all'elezione dei rappresentanti della sezione sindacale;
- c) all'elezione dei delegati al congresso provinciale, sulla base di criteri fissati dal direttivo/consiglio provinciale.

ART. 20

Tutte le operazioni congressuali di base debbono essere verbalizzate da una commissione di almeno due componenti, la quale trasmette tutti gli atti alla Segreteria Provinciale.

La Segreteria Provinciale fornisce ad ogni seggio elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto.

Le candidature sono sottoscritte per accettazione.

Capitolo II Congressi Provinciali

ART. 21

In ogni provincia dovrà tenersi il Congresso Provinciale, in base alle modalità, tempi e criteri stabiliti dal consiglio generale provinciale o direttivo provinciale.

Dovrà eleggere i delegati al Congresso Nazionale e Regionale sulla base del rapporto fissato dal Direttivo/Consiglio Provinciale.

ART. 22

Partecipano al Congresso Provinciale con diritto di voto e di parola i delegati eletti nei Congressi di base sui posti di lavoro.

Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti della Segreteria Provinciale ed il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

ART. 23

Il numero dei componenti del Direttivo Provinciale deve essere proporzionale al numero degli iscritti e deve comunque essere contenuto tra le dodici e le quaranta unità.

ART. 24

Nelle province con almeno mille iscritti può essere costituito il Direttivo Provinciale o il Consiglio Generale, con un numero di componenti compreso tra le cinquanta e le ottanta unità.

Il Consiglio Generale elegge al proprio interno il Segretario Generale Provinciale, la Segreteria Provinciale e il Direttivo Provinciale.

Capitolo III Congresso Regionale

ART. 25

In ogni regione dovrà tenersi il congresso regionale in base alle modalità, tempi e criteri stabiliti dal direttivo regionale.

ART. 26

Partecipano al Congresso Regionale con diritto di voto e di parola i delegati eletti nei Congressi Provinciali.

Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti della Segreteria Regionale, del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e di Probitivi.

ART. 27

Il numero dei componenti del Direttivo Regionale deve essere proporzionale al numero degli iscritti nella regione, e non può essere superiore alle quaranta unità.

TITOLO V ELEZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI

Capitolo I

ART. 28

La Presidenza del Congresso conclude i propri lavori con la Convocazione del Consiglio Generale o del Direttivo che, riunito dal membro più anziano di età, procederà all'elezione della nuova Presidenza. Per le operazioni di voto si avvale di una commissione elettorale di tre persone elette dal Consiglio Generale o dal Direttivo.

ART. 29

Il Direttivo o il Consiglio Generale elegge il Segretario Generale e su proposta di questo la Segreteria.

ART. 30

Il Segretario Generale viene eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio segreto, detratte le schede bianche e le schede nulle.

In caso di candidatura unica è ammesso il voto palese.

In caso di più candidature, ciascuna di esse deve essere presentata da almeno il 30% degli aventi diritto al voto. L'elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

Qualora ci siano più di due candidature e nessuna raggiunge in prima votazione la maggioranza di cui al primo comma, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti e risulterà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti.

ART. 31

E' compito della presidenza del Congresso predisporre il materiale necessario per le votazioni.

ART. 32

Il voto viene espresso segretamente.

La scheda votata viene immediatamente immessa nell'urna.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 33

Il presente regolamento mantiene la propria efficacia e regola la vita dell'organizzazione tra un Congresso e l'altro.

Bozza di Regolamento dei Probiviri

ART. 1

I Collegi dei probiviri del SIULP sono organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L'attività del Collegio dei probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il presente Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi hanno il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento **in relazione alle questioni disciplinari**, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento, **sempre relativamente alle sanzioni e questioni disciplinari**.

Il Collegio dei probiviri nazionale è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

E' indice di lealtà, fedeltà, di mantenimento e di rafforzamento del vincolo associativo con l'organizzazione come previsto dall'art. 39 dello Statuto SIULP, il comportamento dell'iscritto che, per vicende disciplinate dal presente Regolamento, si rivolge prioritariamente agli organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

ART. 2

Sono competenti in prima istanza i Probiviri provinciali su segnalazione di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto.

Il Collegio dei Probiviri regionale è competente in seconda istanza rispetto alle decisioni dei Probiviri provinciali e in prima istanza in relazione **ai comportamenti dei componenti degli organi regionali**.

Il Collegio dei Probiviri nazionale è competente a decidere, sulle sanzioni disciplinari che riguardano i segretari generali provinciali e regionali nonché i segretari nazionali **che hanno incarichi nazionali e per tutti i dirigenti sindacali che rivestono incarichi nazionali**.

Al fine di garantire, anche ai dirigenti nazionali il diritto a proporre appello alle delibere disciplinari loro irrogate dal Collegio dei Probiviri Nazionali, i ricorsi verranno trasmessi al collegio di appello dei Probiviri Nazionali che, per le loro procedure, utilizzeranno il presente Regolamento.

ART. 3

I Collegi dei probiviri sono composti da tre componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale. Il congresso eleggerà ulteriori tre sostituti supplenti. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i sostituti. Qualora i sostituti non siano sufficienti a sostituire i titolari i **Direttivi competenti** provvedono alla integrazione del Collegio, per il Collegio dei Probiviri d'Appello provvede il Consiglio Generale.

I **Direttivi** nella prima riunione dopo i Congressi nominano il presidente del Collegio, scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Il **Direttivo** approva apposito regolamento di funzionamento a cui dovranno uniformarsi i Collegi. Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio i **Direttivi** hanno l'obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti all'Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro **60** giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo presidente. I probiviri non possono far parte di organi deliberanti. È incompatibile anche la carica di probiviro di un organismo con quella di probiviro di un altro.

Stessa procedura si applica per le vacanze che si dovessero determinare nel Collegio di Appello dei Probiviri Nazionali.

ART. 4

I Collegi emettono:

a. ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;

b. lodi decisorie del merito delle controversie **di natura disciplinare**.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Il presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

I Collegi, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio nazionale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso. **Nel caso che il provvedimento sia stato emesso in prima istanza del Collegio dei Probiviri Nazionali, può essere acclamato innanzi il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionali.**

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio nazionale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza. (il ricorso non sospende la decisione contro la quale si ricorre).

ART. 5

I Collegi dei probiviri sono competenti ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione tenendo conto della gravità della violazione.

Le sanzioni che possono essere comminate sono quelle contenute nell'art. 33 dello Statuto (Sanzioni disciplinari).

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio Nazionale dei probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'Organizzazione potranno presentare domanda di riammissione al Collegio che ha emesso il lodo non prima di 5 anni dal provvedimento.

ART. 6

Quando le Segreterie, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri competenti.

ART. 7

I ricorsi ai Collegi dei probiviri, sia nazionale sia regionale che provinciale, devono pervenire entro il termine perentorio di **30** giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di **60** giorni dalla presentazione. **Tale termine può essere prorogato per non più di una volta, previa sentenza motivata dal Collegio da comunicare alle parti entro la scadenza dei termini previsti.**

Il ricorso ai Collegi di seconda istanza deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali **di prima istanza.**

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso gli uffici **della Segreteria del** collegio competente. L'ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza e invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente e agli eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari e urgenti si applica la procedura dell'art. 4 del presente Regolamento.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente **all'indirizzo indicato nell'atto di reclamo**, per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

ART. 8

Il Collegio nazionale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i Collegi e sulle controversie devolute ai Collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria e nei confronti di quelle strutture sprovviste di Probiviri.

Qualora le strutture locali fossero prive del Collegio dei Probiviri queste devono emettere ricorso al Collegio dei Probiviri nazionali entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso a cura del Segretario generale della struttura, dandone contestualmente notizia all'interessato. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessato.

ART. 9

Entro il termine perentorio di **60** giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio nazionale dei probiviri deve decidere in merito.

In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di **60** giorni vale anche per i ricorsi in prima e unica istanza.

Il termine di **60** giorni di cui ai due comma precedenti resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno nonché dalla data di celebrazione del Congresso nazionale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

ART. 10

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'art. **34** dello Statuto si deve fare riferimento **sia** alle funzioni **che** alle cariche ricoperte dai ricorrenti. Qualora il ricorso sia inoltrato contro un Quadro di organismi nazionali, la competenza passa al Collegio Nazionale.

La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 11

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art. 7 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di **30** giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

ART. 12

Sono legittimati a proporre ricorso ai Collegi dei probiviri provinciali, regionali e nazionali, ai sensi delle norme di cui agli artt. **34** e seguenti dello Statuto e dell'art.2 del presente Regolamento, le strutture e i soci che, **avendo subito una sanzione ritengono** lesi i propri diritti, **e hanno** interesse diretto al ricorso stesso.

Tutti i ricorsi devono essere motivati e, corredati dalla necessaria documentazione, a norma degli artt. 7- 8 – 9 – 10 – 11 del presente Regolamento, ritualmente notificati ai Collegi dei probiviri competenti per materia e territorio.

I ricorsi redatti senza indicazione di nome, cognome, o denominazione, residenza, sede o domicilio eletto del ricorrente, nonché della controparte, così come risultanti dagli atti sociali, e senza determinazione dell'oggetto del ricorso ed esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui esso si basa, sono inammissibili.

L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza irrevocabile.

Il domicilio eletto o la residenza indicata saranno utilmente impiegati per le varie notifiche.

ART.13

Le istanze di parte concernenti l'ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione personale e di recapito dei medesimi e, in forma sommaria, i capitoli di prova. Il Collegio ha facoltà di ridurre le liste testimoniali e può con motivata delibera assumere le deposizioni testimoniali, richiedendole per iscritto ai testimoni designati. I testimoni ammessi sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza.

I convenuti hanno diritto di depositare controdeduzioni notificandone contestualmente copia conforme al ricorrente.

Le parti hanno facoltà di rinunciare al contenzioso prima che il Collegio si sia pronunciato in merito.

ART. 14

Il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione del ricorso alla controparte, dispone, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione della controversia, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a 5 giorni prima della data fissata per trattazione e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della difesa.

Il termine per comparire dinanzi al Collegio non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.

La trattazione della controversia si svolge in contraddittorio tra le parti.

ART. 15

È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate dal Collegio in ogni grado dei procedimenti.

Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di temporaneo impedimento è sostituito dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

Ai Collegi dei probiviri sono demandati poteri di indagine e di accertamento, nonché effettuare specifici atti istruttori, anche con accesso ai luoghi ove insorga la controversia.

I Collegi provvedono sulle questioni che si presentano nel corso del procedimento con ordinanza revocabile, salvo espressa diversa disposizione.

Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi ai Collegi dei probiviri possono essere presenti soltanto le parti ritualmente costituite.

Le deliberazioni dei Collegi devono essere prese a maggioranza dei componenti, redatte per iscritto, inviate

nella loro integrità entro 15 giorni dalla loro adozione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Restano salve le disposizioni di cui alle norme statutarie e regolamentari.

ART. 16

Ove nel corso del procedimento insorgano questioni che esorbitano dalle competenze dei Collegi, questi, ove ritengano che la soluzione del giudizio dipenda dalla definizione di tali questioni, sospendono il procedimento e chiedono l'intervento delle corrispondenti Segreterie politiche.

ART. 17

Il presente regolamento verrà riformulato, in piena adesione ai principi statutari che il prossimo congresso delibererà nella prossima fase congressuale.

Nelle more dell'espletamento della fase congressuale, il Consiglio Generale apporterà eventuali interventi correttivi.